

## ASSESSORATO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 29 settembre 2008, n. 1249.

Legge n. 175/92 e successive modifiche ed integrazioni - Nuove norme a seguito dell'introduzione della legge 4 agosto 2006, n. 248.

AI DIRIGENTI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI

ALL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

ALL'ORDINE NAZIONALE DEI CHIMICI

AL PRESIDENTE REGIONALE A.R.I.S.

AL PRESIDENTE REGIONALE A.I.O.P.

PAGINE BIANCHE

PAGINE GIALLE SEAT

PAGINE GIALLE MONDADORI

La materia della pubblicità sanitaria, sinora regolamentata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, è stata implicitamente abrogata dall'art. 2 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani), con la "conseguente imprescindibile abrogazione sia del preventivo nulla osta dell'ordine sia della successiva autorizzazione della regione o del sindaco".

Il suddetto art. 2, comma 1, lett. b), e comma 3, della citata legge stabilisce che sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari "che prevedono il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, nonché le caratteristiche del servizio offerto, il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni, riferito ai servizi professionali" tra i quali sono certamente ricompresi i servizi sanitario-professionali prestati da case di cura ed ambulatori medici, come da parere fornito dall'Ufficio legislativo e legale con nota n. 7125/37.11.2008 del 15 aprile 2008, e dal successivo parere prot. n. 13981/195.11.08 del 31 luglio 2008.

Ai sensi della suddetta legge, l'intera materia della pubblicità sanitaria è assoggettata alle nuove disposizioni introdotte ed è demandata agli ordini e collegi professionali, cui compete, previo adeguamento delle norme deontologiche e dei codici di autodisciplina, vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale, affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela dai rischi derivanti da forme di pubblicità ingannevole o nell'interesse dell'utenza.

Ne consegue, altresì, come peraltro affermato dalla suddetta nota dell'Ufficio legislativo e legale, che la specifica tassa sulle concessioni governative regionali relative alla pubblicità sanitaria è venuta meno per il venir meno dell'attività amministrativa sottesa al rilascio dell'autorizzazione, giacché in materia di pubblicità sanitaria è assegnato agli ordini professionali il compito di vigilare sulla correttezza della pubblicità svolta da tutti i soggetti che forniscono servizi sanitario-professionali e di verificare il rispetto dei criteri di trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari.

S'invitano, pertanto, gli enti in indirizzo a volersi adeguare alle nuove disposizioni normative e a darne ampia diffusione ai soggetti interessati.

Si comunica, infine, che le richieste pervenute e non ancora perfezionate dalla prescritta autorizzazione saranno archiviate.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

*Il dirigente dell'ispettorato regionale sanitario: CIRIMINNA*